



SENTENZA N.151/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72411** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto in data 15.05.2020 dalla Sig.ra (omissis) rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio D'Ago (C.F.: DGAMRZ82D21F839H), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa, n. 30 (indirizzo pec: mauriziodago@pec.it - numero di fax 0815446949);

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Ciro il Grande, n. 21, Roma; filiale metropolitana in Napoli, alla via Alcide De Gasperi, n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per il riconoscimento

del diritto al trattamento di famiglia per sé sulla pensione categoria SOCPDEL, n. 09253190.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.02.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente esponeva di essere affetta, da molti anni, dalle seguenti gravi patologie: *“Esiti di impianto bilaterale di artroprotesi d'anca associati ad artrosi polidistrettuale a marcato impegno funzionale e paralisi del nervo sciatico popliteo esterno a destra, note di deterioramento cognitivo con allegata incontinenza sfinterica”*.

Per tale ragione, era stata dichiarata inabile totale al 100% ai sensi della legge n. 118/1971, con necessità di assistenza continua poiché impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 508/1988) con decorrenza 26.07.2016. Era stata, altresì, riconosciuta quale portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza 21.04.2017.

Esponendo quindi che, poiché era da considerarsi inabile a proficuo lavoro, aveva presentato all'INPS, già in data 13.06.2017, domanda di prestazione di gestione pubblica di trattamento di famiglia per sé stessa, introdotto dalla legge n. 153/1988 (di conversione del decreto-legge n. 69/1988). Dinanzi all'inerzia dell'ente, la Sig.ra (omissis) effettuava vari solleciti, ma senza ottenere alcun riscontro.

In data 8.07.2019, presentava quindi una nuova domanda amministrativa di trattamento di famiglia (n. 2107822400060), allegando certificato medico telematico SS3 n. 20190133440, e comunicando all'INPS le informazioni utili alla liquidazione della prestazione sulla pensione già in godimento, categoria SOCPDEL n. 09253190.

Stante il silenzio dell'Istituto, la Sig.ra (omissis) presentava quindi il ricorso oggetto del presente giudizio, ritenendo sussistente il requisito sanitario utile al trattamento di famiglia per sé, essendo la stessa affetta da patologie idonee a escludere la capacità di svolgere una proficua attività lavorativa produttiva di reddito.

Più in particolare, riteneva di aver diritto al riconoscimento del trattamento di famiglia per sé, in quanto titolare di prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente in base alla legge n. 153/1988. In ragione del reddito complessivo (pensione mensile lorda di euro 883,27 mensili), le spetterebbe il riconoscimento della quota di trattamento di famiglia a partire dal quinquennio antecedente alla data della domanda o, in subordine, dall'accertamento dello stato d'inabilità a proficuo lavoro (tabella 19, reddito inferiore ad euro 31.296,62, importo mensile di trattamento di famiglia di per sé di euro 52,91).

La ricorrente specificava di non possedere altri redditi oltre a quelli percepiti a titolo di pensione INPS.

Evidenziava come lo stato di inabilità a proficuo lavoro fosse provato dalla documentazione medica in atti (trattandosi di invalidità civile

100% con indennità di accompagnamento e portatore di handicap con connotazione di gravità art. 3, comma, 3 della legge n. 104/92). In caso di contestazione circa la sussistenza del requisito sanitario, chiedeva procedersi alla nomina di CTU.

Ferma restando la prova dello stato d'inabilità, costituita dalla documentazione allegata in atti, evidenziava, in ogni caso, che il concetto d'inabilità a proficuo lavoro era stato interpretato da numerose sentenze della Corte di cassazione, secondo le quali per riconoscere lo stato d'inabilità non è necessario il riscontro di un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente che il soggetto venga giudicato inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle residue energie, considerate anche le circostanze ambientali dell'attività lavorativa.

La ricorrente concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso, con l'accertamento del suo diritto al trattamento di famiglia per sé sulla pensione in godimento, categoria SOCPDEL, n. 09253190, a far data dall'8.07.2014 (5 anni antecedenti alla data della domanda), o a far data dalla diversa decorrenza accertata in corso di causa. Per effetto del suddetto accertamento, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dei corrispondenti ratei di trattamento di famiglia per sé, così come determinati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con memoria del 5.02.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che

evidenziava come la ricorrente avesse presentato due distinte domande, la prima in data 8.07.2019, la seconda in data 21.02.2022.

Dall'allegata visura degli archivi informatici INPS, risultava che in data 2.10.2023 l'Istituto previdenziale aveva accolto la domanda e aveva liquidato gli assegni per il nucleo familiare.

L'INPS evidenziava che, con il cedolino di pensione del mese di dicembre 2023, aveva messo in pagamento corrente la prestazione ed aveva pagato i ratei arretrati con decorrenza dal mese di febbraio 2022, di presentazione della seconda domanda (21.02.2022).

Il trattamento sarebbe regolarmente in pagamento, come provato dal cedolino di pensione del mese di febbraio 2024.

In data successiva alla liquidazione, l'INPS si era accorto che la ricorrente aveva presentato un'ulteriore domanda in data 8.07.2019, per cui è stata disposta la liquidazione dei ratei arretrati con decorrenza dalla data di tale prima domanda. Il pagamento è programmato per il mese di aprile 2024.

Tali circostanze sono affermate relazione amministrativa del funzionario INPS in data 5.02.2024 e sarebbero provate dall'allegato prospetto informatico di liquidazione.

All'esito dell'incasso di tali somme, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per il periodo antecedente la data di presentazione della domanda dell'8.07.2019, non vi sarebbe prova della sussistenza del requisito sanitario, costituito dalla presenza di patologie invalidanti *ex lege* n. 222/1984 tali da determinare *"l'assoluta e permanente impossibilità di*

dedicarsi ad un proficuo lavoro” (art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988).

Secondo l’INPS quindi, poiché la ricorrente chiede il pagamento della prestazione con decorrenza luglio 2014, quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, tale richiesta sarebbe palesemente infondata in quanto la Sig.ra (omissis) è titolare di pensione di reversibilità (cioè della prestazione principale sulla quale viene richiesta la prestazione accessoria degli ANF) con decorrenza maggio 2016.

Eccepiva infine la prescrizione quinquennale ex art. 23 del D.P.R. n. 797/55.

L’INPS concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di causa.

3. All’udienza del 20.02.2024, sono comparsi in aula l’avv. Maurizio D’Ago e l’avv. Gianluca Tellone.

L’avv. D’Ago, evidenziando la parziale liquidazione del dovuto da parte dell’INPS, non concorda con la richiesta di cessazione della materia del contendere e conclude limitando la richiesta con decorrenza 2016. L’avv. Tellone si riporta agli scritti difensivi in atti. Alla fine della discussione la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto all’assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge n.

69/1988, sulla cui domanda amministrativa l'INPS non ha mai adottato alcun provvedimento esplicito.

2. In via preliminare, è opportuno richiamare la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, recentemente oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale e del legislatore.

Nella sentenza n. 67/2022, la Consulta ricorda che, istituito dalla legge n. 153 del 1988, di conversione e parzialmente modificativa del d.l. n. 69 del 1988, l'assegno per il nucleo familiare *“è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno”*.

La legge n. 153/1988 *“ne accentua la duplice natura previdenziale e di sostegno a situazioni di bisogno”*.

La nozione di nucleo familiare è prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/1988, come convertito nella legge n. 153/1988, che prevede che il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Dispone anche l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge citato che *«Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore*

a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro».

La Consulta richiama anche la recente riforma di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito *«l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo»* (art. 1).

Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale, con decorrenza dal 1° marzo 2022, sostituisce quella dell'assegno per il nucleo familiare limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili. Dispone infatti l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, che *«Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797».*

La disciplina di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 assicura dunque un beneficio per i lavoratori dipendenti e per i pensionati in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto,

aggiornata annualmente (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 670/2022).

Come ribadito nella Circolare INPS n. 55/2023, avente ad oggetto *“Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024”*, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.

3. Passando ora al merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Si premette che risulta agli atti che la Sig.ra (omissis) è titolare di due distinte prestazioni a carico dell’INPS: la pensione di reversibilità, di cui è titolare nella gestione pubblica degli enti locali (categoria SOCPDEL), con decorrenza giuridica dall’1.05.2016, e la prestazione a favore di invalido civile, categoria INVCIV, con decorrenza dal mese di settembre 2004.

3.1. Quanto al requisito sanitario richiesto per l’ottenimento della prestazione, ossia l’impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, questo Giudice ritiene di

dover valorizzare le evidenze prodotte in atti dalla ricorrente.

Lo stato di assoluta inabilità a proficuo lavoro è provato dalla documentazione allegata, anche tenuto conto dell'età avanzata della ricorrente.

E invero risulta acquisito nella documentazione di causa il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall'INPS sull'accertamento dell'invalidità civile della ricorrente.

Nel verbale si dà atto che il 15.03.2017 sono stati svolti dalla CMI di Torre del Greco (NA) accertamenti da cui risulta che la ricorrente è da ritenere, quantomeno dalla data dell'accertamento, *"INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 500/88)"*. Sono state accertate altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, che prevedono agevolazioni anche per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione.

Da tale data, quindi, ossia dal 15.03.2017, può ritenersi sussistente il requisito sanitario dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, in considerazione della condizione di invalido civile della ricorrente, della sua impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, nonché per il progredire dell'età, specie in soggetto ultrasessantacinquenne (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 401/2021).

È anche allegato agli atti il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, da cui l'interessata Sig.ra (omissis) risulta – quantomeno dalla data della visita, ossia il 17.10.2017 -

portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto accertata la sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità al proficuo lavoro almeno dalla data dell'accertamento medico che ha condotto al giudizio di invalidità, ossia dal 15.03.2017.

Da questo punto di vista, alla data della prima domanda amministrativa all'INPS di riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare, il 13.06.2017, era già possibile affermare *“l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”* della Sig.ra (omissis), come detto sussistente già dalla data del 15.03.2017, di riconoscimento della condizione di invalido civile al 100%.

3.2. Essendo stato accertato il requisito sanitario a decorrere dal 15.03.2017, va dato anche riscontro alla sussistenza del requisito economico.

Il requisito economico previsto dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 69/1988, postula che il reddito da pensione o da altra prestazione previdenziale sia superiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

La Sig.ra (omissis), come detto, risulta titolare della pensione di reversibilità e della prestazione a favore di invalido civile.

Risulta agli atti il cedolino di pensione della ricorrente (categoria SOCPDEL n. 09253190) del mese di aprile 2019, ove risulta una pensione mensile lorda di euro 883,27 e l'indicazione di una pensione annua lorda per 12 mensilità (PAL) di euro 11.482,51.

È anche allegata documentazione inerente alla prestazione a favore di invalido civile della ricorrente con decorrenza settembre 2004 (categoria INVCIV n. 07080291), sempre per l’anno 2019, e previsione di un importo mensile per il mese di gennaio di euro 517,84.

Non risultano altre fonti di reddito della Sig.ra (omissis), tali da ritenere non rispettato il vincolo normativo del 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

La Sig.ra (omissis) ricade quindi nella previsione di legge sulla sussistenza del requisito economico.

3.3. L’assegno per il nucleo familiare compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo delle tabelle che vengono aggiornate annualmente e che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite massimo (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 670/2022).

Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, viene in rilievo la tabella n. 19 *“Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”* che, per il nucleo familiare della ricorrente, composto solamente dalla stessa Sig.ra (omissis), prevede un assegno mensile di euro 52,91.

4. In corso di causa, con la memoria di costituzione, l’INPS ha riconosciuto la spettanza del beneficio previsto, dimostrando in atti di aver disposto l’adeguamento del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare.

Nel cedolino del mese di dicembre 2023, risulta in pagamento la

prestazione dell'assegno per il nucleo familiare, per euro 52,91, e dei ratei arretrati relativi all'anno corrente e all'anno precedente, da correlare al riconoscimento dell'INPS della spettanza degli arretrati a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.02.2022. Si tratta di euro 546,94 netti per l'anno 2022 e di euro 582,13 netti per l'anno 2023. L'Istituto previdenziale dimostra anche che il trattamento è regolarmente in pagamento, come provato dal cedolino di pensione del mese di febbraio 2024.

Quanto agli arretrati per i periodi precedenti, l'Istituto previdenziale ha riconosciuto la loro spettanza a partire dall'8.07.2019, data di presentazione della seconda domanda riconosciuta dall'INPS. In tal senso, ha prodotto un prospetto informatico di liquidazione di questi ulteriori arretrati, che afferma essere programmati per il pagamento per il mese di aprile 2024.

Al riguardo, si ritiene che la domanda possa essere accolta, ma solo limitatamente al periodo successivo al 13.06.2017, data della prima domanda volta all'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare, successiva sia alla data di decorrenza giuridica della pensione, ossia l'1.05.2016, che alla data di riconoscimento della condizione di invalido civile al 100%, ossia il 15.03.2017.

In tale prospettiva, è da ritenere assorbita anche l'eccezione di prescrizione, formulata dall'Istituto previdenziale con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'8.07.2019.

5. Conclusivamente, quindi, in parziale accoglimento del ricorso, va

riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire, sulla propria pensione Categoria SOCPDEL n. 09253190, il beneficio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, con decorrenza dal 13.06.2017, data della prima domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.

Per l'effetto, l'INPS va condannato al pagamento, in favore della ricorrente e con decorrenza dal 13.06.2017, degli importi arretrati ancora dovuti a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Sulle somme arretrate spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi consolidati indicati in Corte conti, sezioni riunite, sent. 10/QM/2002, del 18.10.2002.

6. Le spese sono poste a carico dell'INPS e sono liquidate forfettariamente nella misura di euro 600,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Le spese sono poste a carico dell'INPS e sono liquidate forfettariamente nella misura di euro 600,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 20.02.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 14.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)